



Comune di Cantoira

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO TO

DETERMINAZIONE

SERVIZIO TECNICO

N. 68 DEL 22/05/2026

OGGETTO:

**REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO
AL BANDO PUBBLICO PER LA PRODUZIONE DI
ENERGIA TERMICA DA FONTI RINNOVABILI AD
USO COLLETTIVO - INTERVENTO SRD 08 AZIONE
2 PROMOSSO DAL GAL VALLI DI LANZO,
CERONDA E CASTERNONE -
CUP:D85I25000320009 DETERMINA INCARICO
PROFESSIONALE A BBE SRL - CIG BBC7683993.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Premesso che il Comune di Cantoira ha presentato domanda di sostegno n. 20231102532 relativa al bando 2025- SRD 08 - Azione 2- *produzione di energia termica da fonti rinnovabili ad uso collettivo*, candidando la realizzazione di una caldaia a cippato a servizio della scuola dell'infanzia "Anna Teppa", bando promosso dal GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, nell'ambito della "*Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo 2023-2027*" (SSL) approvata dalla Regione Piemonte con D.D. n. 939 del 01/12/2023 del Settore A161SA "Sviluppo della Montagna";

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 17-6532 del 20/02/2023 s.m.i. di adozione del *Completamento di Sviluppo Rurale (CSR) della Regione Piemonte 2023-2027*, in attuazione del piano strategico nazionale della PAC 2023-2027 approvato con Decisione della Commissione Europea C (2022)8645 del 02/12/2022;

Preso atto che la domanda di sostegno presentata dal Comune di Cantoira è stata ammessa a finanziamento così come comunicato da nota del 23/10/2025 trasmessa dal GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone mediante SIAP, e che è stato riconosciuto un importo di contributo pari a 73.342,00 euro a fronte di una spesa ammessa approvata pari a 137.348,04 euro;

Richiamate:

- la propria precedente determinazione n. 36 del 11/04/2025 relativa all'incarico professionale allo studio ON s.r.l. per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per la realizzazione di una caldaia a cippato a servizio della scuola dell'infanzia "Anna Teppa", progetto finalizzato alla partecipazione al bando sopramenzionato;
- la delibera di Giunta Comunale n. 27 del 17/04/2025 di approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica redatto dallo studio ON s.r.l.;
- la delibera di Giunta Comunale n. 56 del 25/07/2025 di approvazione della revisione del progetto di fattibilità tecnico economica sopracitato;
- la propria precedente determinazione n. 179 del 31/12/2025 di affidamento di incarico professionale a ON s.r.l. per la redazione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione di nuova centrale termica con caldaia a cippato a servizio della scuola di infanzia A. Teppa;

CONSIDERATO il progetto esecutivo trasmesso in data 30/03/2025 da ON s.r.l. il quale non risponde alle esigenze più volte espresse dall'amministrazione;

Preso atto che si rende necessario procedere all'incarico ad altro professionista per la la redazione del progetto esecutivo relativo all'intervento, al fine di ottemperare alle tempistiche e scadenze previste da bando e comunicare con la nota di ammissione al contributo da parte del GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone;

Vista l'esigenza di provvedere all'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo a professionista esterno alla Amministrazione, specializzato nel settore per la predisposizione del progetto suddetto;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Appurato che:

- l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di

documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;

PRECISATO che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

PRESO ATTO che mediante piattaforma TRASPARE in data 21/05/2026 prot. 1794 si è proceduto alla richiesta di preventivo allo studio BBE s.r.l. Bettini Belmondo Engineering con sede in via Brunetta n. 12 – Susa P.iva 08807870012, per la redazione di progetto esecutivo relativo alla realizzazione di nuova centrale a biomassa a servizio della scuola di infanzia A.Teppa;

DATO ATTO che in data 22/05/2026 al prot. 1817 è pervenuto mediante piattaforma TRASPARE il preventivo dello studio BBE s.r.l. - Bettini Belmondo Engineering con sede in via Brunetta n. 12 – Susa P.iva 08807870012, relativo all'incarico professionale sopracitato, il quale si è offerto di espletare l'incarico dietro un corrispettivo di euro 9.500,00 euro oltre a cassa previdenziale e IVA ai sensi di legge per complessivi 12.053,60 euro;

Ritenuto:

- di affidare allo studio BBE s.r.l. - Bettini Belmondo Engineering con sede in via Brunetta n. 12 – Susa, P.iva 08807870012, l'incarico per la redazione del progetto esecutivo sopracitati, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- di assumere idoneo impegno di spesa;

Considerato che:

- il D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, sott soglia avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità;

Dato atto che il suddetto studio professionale risulta regolare ai fini del D.U.R.C. prot. Inail 54099070 (scadenza 09/09/2026);

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s. m e i;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Ritenuto di impegnare la somma necessaria per la copertura dell'incarico di cui trattasi;

Dato atto che:

- con deliberazione consiliare n. 28 del 18/12/2025 è stato approvato il bilancio triennale 2026 – 2028;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 18/12/2025 è stato approvato il PEG 2026 – 2028;
- l'art. 183 del predetto D.lgs. afferma che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio e l'attestazione della copertura finanziaria;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D.Lgs. n. 267/00;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153, 5° comma, del D.Lgs. 267/00;

D E T E R M I N A

- Di approvare le premesse come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- Di affidare, per le motivazioni specificate in premessa, allo studio BBE s.r.l. Bettini Belmondo Engineering con sede in via Brunetta n. 12 – Susa P.iva 08807870012, incarico per la predisposizione del progetto esecutivo relativo all'installazione di una caldaia a cippato presso la scuola dell'infanzia "Anna Teppa" dietro corrispettivo di 9.500,00 euro oltre a cassa previdenziale e IVA ai sensi di legge per complessivi 12.053,60 euro; precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
- Di imputare la spesa complessiva di € Euro 12.053,60 (IVA inclusa), ai sensi del principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., a carico del capitolo 3014/99 del bilancio triennale 2026/2028, annualità 2026;
- Di dare atto che il codice identificativo di gara è BBC7683993;
- Di dare atto del seguente codice CUP attribuito al progetto: D85I25000320009;
- Di approvare il Disciplinare di incarico da far sottoscrivere al professionista per l'accettazione dell'incarico;
- Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC
- Di assicurare l'opportuna pubblicità del contenuto del presente atto ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente";
- Di rilevare che l'affidamento di cui trattasi è assoggettato alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/201 e s.m.i.;
- Di dare atto che il pagamento della prestazione avverrà dietro presentazione di regolare fattura ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Firmato Digitalmente

F.to VIVENZA FRANCA

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

lì, 11/07/2026

Il Segretario Comunale

*